

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 3060, 3065 e 3084-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE ACQUARONE)

Comunicata alla Presidenza il 10 Gennaio 1992

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (n. 3060)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, ELIA, DE GIUSEPPE, AZZARÀ, BAUSI, BEORCHIA, CAPPELLI, COLOMBO, CORTESE, DE CINQUE, GIACOVAZZO, GOLFARI, LOMBARDI, PATRIARCA, ZANGARA, ACQUARONE, CABRAS, IANNI, GUZZETTI, LIPARI, MURMURA, COLOMBO SVEVO, PINTO, DI LEMBO, POSTAL, TOTH, VENTURI, POLI e COVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1991

Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (n. 3065)

d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, SALVATO, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VITALE e VOLPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1991

Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute
del Consiglio superiore della magistratura (n. 3084)

**d'iniziativa dei senatori MAFFIOLETTI, CORRENTI, IMPO-
SIMATO, GALEOTTI, VETERE, TOSSI BRUTTI, BATTELLO e
FRANCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti avvenimenti hanno posto all'attenzione del Parlamento il problema della convocazione e della formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura. In proposito nulla stabilisce la Carta costituzionale, che si limita a prevedere che il Consiglio sia presieduto dal Presidente della Repubblica (articoli 87, decimo comma; 104, secondo comma) nè la legge istitutiva 24 marzo 1958, n. 195, la quale - dopo aver precisato che il Presidente della Repubblica oltre a presiedere il Consiglio provvede anche alla sua convocazione (articolo 18, n. 3) - rinvia al regolamento interno la disciplina del funzionamento dell'organo collegiale (articolo 20, n. 7).

Ed in effetti, la materia è attualmente disciplinata dalla deliberazione 6 aprile 1988, recante approvazione del testo coordinato del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 1988).

In particolare, l'articolo 45 dispone testualmente:

«L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal vicepresidente, e, previo assenso del presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.

In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva o ad altra che sia deliberata dal Consiglio».

A sua volta, l'articolo 46 stabilisce che:

«Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere al vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il vicepresidente, sentito il comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accolla la richiesta, fissa la data della discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, il vicepresidente fissa la data della discussione non oltre quindici giorni».

Infine l'articolo 50 prevede ancora che:

«Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del presidente del Consiglio, o, in sua vece, dal vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione o l'ordine del giorno di tale seduta.

Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del presidente e del vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'articolo 45».

Come si evince dalla lettura delle sopraportate norme regolamentari parrebbe che, allo stato, qualora la richiesta di inserimento di un determinato argomento sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio superiore, la richiesta stessa debba essere accolta e l'argomento posto in discussione entro il termine perentorio di quindici giorni.

Nulla dicendo, peraltro, la normazione interna sulla possibilità di sindacato sulla attinenza o meno degli argomenti di cui è richiesta l'inserzione all'ordine del giorno alle competenze proprie del Consiglio, è stata autorevolmente sostenuta un'interpretazione più restrittiva rispetto a quella letterale delle richiamate disposizioni del

regolamento interno, affermandosi che, in ogni caso, il Presidente della Repubblica può opporsi all'inserzione nell'ordine del giorno di argomenti che ritenga estranei alle attribuzioni proprie del Consiglio superiore.

In questa situazione, prendendo atto sia delle discordi interpretazioni, sia della limitata forza giuridica del regolamento interno, è parso opportuno a diversi gruppi parlamentari disciplinare con legge ordinaria la materia in questione, recependo anche un suggerimento in proposito contenuto nella relazione della Commissione Paladin, allegata al messaggio del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1991 (*Doc. I, n. 9*).

In successivo ordine di tempo, sono stati così presentati i disegni di legge n. 3060 di iniziativa del senatore Mancino ed altri senatori del Gruppo democratico cristiano, n. 3065 di iniziativa del senatore Libertini ed altri senatori del Gruppo di rifondazione comunista e, infine, n. 3084, di iniziativa dei senatori Maffioletti ed altri senatori del Gruppo comunista-PDS.

I ricordati disegni di legge, sia pure nella diversità delle formulazioni e delle concrete proposte, muovono da due comuni presupposti e cioè, da un lato, che una minoranza del Consiglio (qual è quella di un quarto dei componenti di cui all'articolo 46, ultimo comma, della deliberazione 2 aprile 1988) non possa obbligatoriamente imporre ad un organo di tanta importanza la trattazione di uno specifico argomento e, dall'altro, che i principi dell'ordinamento non consentano un assoluto diritto di veto del Presidente del Consiglio superiore all'inserzione di argomenti che la maggioranza (assoluta o qualificata, argomento che, come si vedrà, è stato motivo di dissenso) dei componenti del Consiglio intenda porre all'ordine del giorno.

In relazione a quest'ultima considerazione, pur non contestandosi, da parte di numerosi senatori intervenuti nel dibattito in seno alla 1^a Commissione e da parte dello stesso relatore, che - specie negli ultimi tempi - il Consiglio superiore della magistratura abbia talora inteso travalicare

i limiti delle proprie attribuzioni, così come esse sono enunciate dagli articoli 105 e seguenti della Costituzione, è stata largamente prevalente l'opinione che la previsione (non costituzionalmente enunciata) di un diritto di veto del presidente di un organo collegiale, sia pur esso il Presidente della Repubblica, contrasterebbe insanabilmente con i principi fondamentali che reggono la collegialità.

In questo senso, la Commissione - a larghissima maggioranza - ha ritenuto di condividere l'intendimento, comune a tutti i disegni di legge in esame, di escludere sia la previsione che l'inserimento di un argomento all'ordine del giorno possa essere chiesta da un numero di componenti che non rappresenti la maggioranza del Consiglio superiore, sia la previsione di un diritto di veto presidenziale.

Tale ultima conclusione pone, come si vedrà, delicati problemi in ordine all'individuazione di chi possa giudicare se gli argomenti, di cui viene chiesta l'inserzione nell'ordine del giorno, rientrino o meno tra quelli attribuiti alla competenza del Consiglio superiore.

La delicatezza della questione, per risolvere la quale sono state avanzate differenziate soluzioni, di cui si dirà in prosieguo, non consente peraltro di condividere la tesi di un potere di veto presidenziale perchè, al limite, attraverso il suo esercizio il Presidente potrebbe precludere al Consiglio superiore l'esame di questioni certamente rientranti nella esclusiva competenza di tale organo.

La Commissione, dopo aver concordato - si ripete, a larghissima maggioranza - sull'opportunità di disciplinare legislativamente la materia e di far propri i ricordati principi, comuni a tutti i disegni di legge in esame, a maggioranza ha deliberato di prendere come testo base il disegno di legge n. 3060 e, al termine dell'esame, di dare mandato al relatore di riferire favorevolmente in Aula su di esso, proponendo nello stesso l'assorbimento dei disegni di legge n. 3065 e n. 3084.

Dato che alcuni commissari si sono espressamente riservati di presentare

emendamenti direttamente in sede di Assemblea, il relatore può, in questa sede, dar conto soltanto delle diversificate posizioni sinora manifestate nel dibattito svoltosi in Commissione.

Il disegno di legge presentato, quale primo firmatario, dal senatore Mancino prevede l'inserzione nella legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 20-bis, del seguente tenore:

«1. Il Consiglio superiore della magistratura è convocato dal Presidente o, per sua delega, dal Vicepresidente.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente ed è approvato dal Presidente.

3. Ogni componente può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga che l'argomento sia estraneo alle attribuzioni del Consiglio, non lo ammette all'ordine del giorno, dandone comunicazione all'inizio della prima seduta successiva.

4. Se i due terzi dei componenti chiedono che la questione sia ugualmente posta all'ordine del giorno, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il quindicesimo giorno».

I primi due commi del disegno di legge non presentano particolari problemi e, quindi, non richiedono specifica illustrazione.

Il comma 1 si limita a ribadire il combinato disposto degli articoli 18 e 19 della legge 21 marzo 1958, n. 195, disciplinanti rispettivamente le attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio superiore, in forza dei quali il potere di convocazione spetta al Presidente o, per sua delega, al Vicepresidente.

Il comma 2 dà forza di legge alla disposizione di cui all'articolo 45, primo comma, della deliberazione 6 aprile 1988, stabilendo appunto che l'ordine del giorno è predisposto dal Vicepresidente ed approvato («previo assenso» recita appunto la richiamata norma regolamentare) dal Presidente.

Il comma 3, dopo aver confermato il diritto di ciascun componente di chiedere

al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno (già previsto dall'articolo 46, primo comma, della più volte citata deliberazione del 1988) introduce un'importante disposizione prevedendo che il Presidente, ove ritenga che l'argomento sia estraneo alle attribuzioni del Consiglio, non lo ammette all'ordine del giorno.

La prima innovazione di rilievo è, dunque, quella relativa al potere del Presidente di opporsi all'inserzione all'ordine del giorno di argomenti che ritenga non rientranti nella sfera di competenza del Consiglio. È chiaro che questo potere di veto temporaneo è condizionato dal fatto che il Presidente ritenga la ricordata estraneità dell'argomento e, quindi, motivi adeguatamente sul punto (e, in questo senso, la Commissione ha introdotto la previsione di una motivazione).

La seconda innovazione di rilievo è contenuta nel comma 4.

Dando nuova disciplina alla materia, attualmente regolamentata dall'articolo 46 della deliberazione 6 aprile 1988, tale disposizione stabilisce che se i due terzi dei componenti fanno propria la richiesta, non accolta precedentemente, ed insistono per l'inserimento all'ordine del giorno, il Presidente è tenuto all'accoglimento ed alla fissazione della data della trattazione nei quindici giorni successivi.

A fronte del diniego opposto dal Presidente della Repubblica all'inserimento all'ordine del giorno di un argomento, in quanto ritenuto estraneo alle attribuzioni del Consiglio superiore, è parso opportuno ai presentatori del disegno di legge n. 3060 prevedere che la questione venga comunque portata all'esame del Consiglio soltanto ove la richiesta di inserimento sia formulata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Come si dirà ancora in appresso, trattando della diversa previsione contenuta nei disegni di legge n. 3065 e n. 3084, hanno concorso a questa determinazione vuoi ragioni di particolare ossequio alla posizione del Presidente del Consiglio superiore, che è doveroso supporre farà uso del potere

conferitogli dal comma 3 soltanto in ipotesi in cui l'estraneità della materia dalle competenze del Consiglio sia fondata su valide argomentazioni, vuoi considerazioni attinenti al particolare modo di formazione del Consiglio superiore che, come è ben noto, è composto - oltre che dai membri di diritto - da componenti di diversa estrazione (due terzi scelti dai magistrati tra i magistrati, un terzo eletto dal Parlamento tra esperti, di particolare qualificazione, in materie giuridiche).

Come si sarà notato, il disegno di legge presentato dal senatore Mancino ed altri senatori del gruppo democratico cristiano nulla dice in ordine alla soluzione di possibili conflitti in tema di estraneità degli argomenti da inserire all'ordine del giorno rispetto alla sfera di attribuzioni del Consiglio superiore.

Il problema si pone, in particolare, con riguardo alla posizione del Presidente della Repubblica.

Particolari questioni non sembra possano sorgere rispetto alla posizione di terzi eventualmente lesi dalla deliberazione del Consiglio susseguente alla trattazione dell'argomento, di cui è messa in forse la ricordata estraneità. Come è noto, gli atti del Consiglio superiore hanno natura amministrativa e, come tali, sono soggetti al sindacato che l'ordinamento vigente prevede per gli atti amministrativi illegittimi viziati da incompetenza.

Per quanto riguarda i singoli membri del collegio, non contrasta con i principi la previsione che una loro richiesta possa essere trattata solo ove sostenuta da una maggioranza qualificata dell'organo collegiale.

Diversa è, invece, la questione riguardata sotto l'eventualità che il Presidente non intenda sottostare alla richiesta dei due terzi dei componenti del Consiglio superiore.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 3060 si accenna problematicamente alla possibilità che il Presidente della Repubblica possa investire della questione, *sub specie* di conflitto di attribuzioni, la Corte costituzionale.

Poichè l'accenno problematico ora menzionato è espressamente fatto oggetto di specifica statuizione nel disegno di legge n. 3084, il relatore ritiene opportuno rinviare al prosieguo l'esposizione delle proprie considerazioni in proposito.

Con questa riserva, è giunto quindi il momento di procedere all'esame dei disegni di legge n. 3065 e n. 3084, ricordando ancora, peraltro, che i loro presentatori si sono riservati l'illustrazione in Assemblea degli argomenti di dissenso rispetto al testo base. Il relatore darà, conseguentemente, conto soltanto dei principali problemi che hanno formato oggetto del dibattito in sede di Commissione, riservandosi, a sua volta, di prendere definitiva posizione dopo la discussione in Aula.

Il disegno di legge n. 3065, presentato dal senatore Libertini ed altri senatori del gruppo di rifondazione comunista è identico, anche per quanto riguarda la collocazione (l'articolo unico mira ad introdurre l'articolo 20-bis dopo l'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195), al disegno di legge n. 3060 per quanto riguarda i primi tre commi, dei quattro dei quali è composto l'articolo 20-bis.

Diverso è invece il comma 4, in quanto è ivi previsto che, dopo il diniego opposto dal Presidente all'inserzione di un determinato argomento all'ordine del giorno, la questione venga egualmente inserita ove ne faccia richiesta non già la maggioranza qualificata dei due terzi (come previsto nel disegno di legge n. 3060 accolto dalla Commissione), ma la maggioranza dei componenti.

Del problema si è già trattato in precedenza: ad ogni modo, poichè identica previsione è contenuta anche nel disegno di legge n. 3084 per economia di esposizione pare corretto ritornarvi più avanti.

Il disegno di legge n. 3084, presentato dal senatore Maffioletti ed altri senatori del Gruppo comunista-PDS si presenta in forma più articolata rispetto a quelli sin qui esaminati, scendendo nel dettaglio con l'intendimento di disciplinare - con forza di legge - materie, anche non controverse, attualmente regolate dalla deliberazione 6 aprile 1988.

Diversa, per prima cosa, è intanto la collocazione della norma innovativa. Anche qui si tratta di un articolo unico, volto tuttavia ad inserirsi - come articolo 19-bis - dopo l'articolo 19 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In argomento, il relatore dichiara di non avere particolari obiezioni di fondo, pur sembrandogli più opportuna la collocazione prevista dai disegni di legge n. 3060 e n. 3065, in quanto posta dopo la previsione legislativa del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

L'articolo 19-bis consta di sei commi.

Il comma 1 stabilisce la predisposizione dell'ordine del giorno, prevedendo, conformemente ai disegni di legge già esaminati, che esso sia predisposto dal Vicepresidente ed approvato dal Presidente.

Viene, ulteriormente, precisato che il Presidente può aggiungere altri argomenti e che il Vicepresidente esclude dall'ordine del giorno gli argomenti non approvati dal Presidente.

Il relatore non ha sostanziali riserve relativamente a tale comma, pur preferendo il testo base perchè più semplice e non invasivo della competenza regolamentare.

Il comma 2 prevede che ciascuno dei componenti possa chiedere l'inclusione all'ordine del giorno di un determinato argomento attraverso una particolare procedura (richiesta al Vicepresidente che ne informa il Presidente; ove, peraltro, il Vicepresidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa il Consiglio che delibera in proposito).

In ordine al comma, di cui si sono riassunte le principali disposizioni, il relatore osserva che non sembra opportuno conferire poteri propri di decisione al Vicepresidente che normalmente agisce solo in virtù di delega. In ogni caso, è dell'avviso che la materia trovi più idonea collocazione nella sede regolamentare.

Il comma 3 prevede che il Presidente della Repubblica, informato dal Vicepresidente della richiesta di un singolo componente di inserzione di un determinato argomento all'ordine del giorno, possa

negare il suo assenso con atto motivato. Ove il componente reiteri la richiesta viene investito il Consiglio, che delibera in proposito motivatamente. Nell'ipotesi che la maggioranza assoluta dei componenti si pronunci in senso favorevole sull'accoglimento della richiesta, l'argomento deve essere iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva.

Ed a proposito di questa, il comma 4 stabilisce che essa debba tenersi entro quindici giorni se richiesta da un quarto dei componenti (identica disposizione è prevista anche per le ipotesi in cui sia il Vicepresidente a non accogliere la richiesta).

A proposito dei commi 3 e 4, ora riassunti, il relatore osserva che, a parte una certa macchinosità della procedura proposta e l'eccessiva tendenza a scendere nel dettaglio, essi mettono in evidenza l'unica, vera ragione di contrasto emersa e dibattuta in Commissione.

Il disegno di legge n. 3084 - come del resto il disegno di legge n. 3065 - prevede che il diniego di assenso del Presidente possa essere superato dalla volontà della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, mentre il disegno di legge n. 3060, accolto dalla Commissione, prescrive, per tale effetto, la maggioranza qualificata dei due terzi.

In argomento, come già si è espresso in Commissione, il relatore tiene a rilevare ancora una volta che tutti i disegni di legge in esame prevedono che, per superare il mancato assenso del Presidente della Repubblica, occorra la maggioranza strutturale del Collegio, novità di indubbia rilevanza, se si considera che il vigente regolamento interno (articolo 46, ultimo comma), consente la convocazione del Consiglio, per la trattazione di specifico argomento, semplicemente ad un quarto dei suoi membri.

Passando, poi, all'esame del tipo di maggioranza proposto (assoluta o qualificata dei due terzi), il relatore, e con lui la maggioranza della Commissione, hanno rilevato e rilevano che se, effettivamente, la regola di funzionamento degli organi collegiali è prevalentemente quella della mag-

gioranza assoluta, non mancano certo casi in cui è richiesta diversa e più consistente maggioranza. Si tratta di casi particolari in cui si vuole che il consenso sia più ampio in relazione alla delicatezza della materia da trattare.

Nel caso di specie, trattandosi di superare il mancato assenso del Presidente (che è il Presidente della Repubblica) - il quale può manifestarlo soltanto allorchè ritenga che l'argomento esuli dalle attribuzioni del Consiglio - non par dubbio che ricorrano gli estremi per richiedere la maggioranza qualificata dei due terzi.

Restano da esaminare gli ultimi due commi del disegno di legge presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori del Gruppo comunista-PDS.

Il comma 5 prevede che il Presidente della Repubblica, ove ritenga che l'argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio non debba esservi inserito, può, nella sua qualità di Capo di Stato, sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87. A sua volta, l'ultimo comma stabilisce che la notifica al Consiglio del ricorso del Presidente per conflitto di attribuzioni sospenda la trattazione dei punti controversi sino alla decisione della Corte costituzionale.

Il comma 5 prende aperta posizione su una questione, della quale si è già fatto cenno allorchè si è detto che ad essa è problematicamente fatto riferimento nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 3060.

È evidente che i presentatori del disegno di legge n. 3084 condividono l'opinione secondo la quale il Presidente della Repubblica conserva autonoma posizione costituzionale anche quando presiede il Consiglio superiore.

La tesi, che in dottrina è nota come tesi dell'eteropresidenza o della presidenza di organo, non è certo priva di serio fonamento. Essa si rifà al principio di carattere generale, che pare emergere dai lavori preparatori della Carta costituzionale, secondo il quale il Presidente della Repubblica, pur partecipando all'esercizio della funzione legislativa, di

quella esecutiva e - per quanto qui viene in rilievo - di quella giurisdizionale, non fa direttamente parte di alcuno dei cosiddetti poteri dello Stato, rivestendo piuttosto una funzione di garante del loro equilibrio e ponendosi, così, al di fuori (o se si vuole al di sopra) della tradizionale ripartizione dei poteri costituzionali.

La tesi è, anche, rafforzata dal dettato letterale della Carta costituzionale che pare, infatti, suffragare la teoria della presidenza di organo in quanto attribuisce la presidenza del Consiglio superiore al Presidente della Repubblica nell'elencare, all'articolo 87, le funzioni del Capo dello Stato ed in quanto all'articolo 104 sembra porre una distinzione (emergente dalla diversa dizione del secondo e terzo comma) tra presidenza e composizione - con membri di diritto - del Consiglio stesso.

La tesi è certamente suggestiva ed il relatore non nasconde la personale propensione per il suo accoglimento: non può tacere, peraltro, che in dottrina pare prevalente la diversa opinione secondo la quale il Presidente della Repubblica fa piena parte, presiedendolo, del Consiglio superiore talchè eventuali conflitti insorti tra il Presidente e componenti del Consiglio avrebbero natura endorganica, insuscettibili - quindi - di essere risolti attraverso il conflitto di attribuzioni di cui all'articolo 134, secondo comma, della Costituzione, e, più in dettaglio, dall'articolo 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il problema è di indubbia rilevanza e meriterebbe ben altra trattazione di quella che gli può essere riservata in questa sede.

Ai fini che qui interessano, il relatore osserva che, a suo personale avviso, la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 19-bis preposto dal disegno di legge n. 3084 è *inutiliter scripta* in quanto o già il nostro sistema costituzionale consente al Presidente della Repubblica di adire la Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni oppure, per attribuirgli tale facoltà, occorrerebbe una legge di rango costituzionale.

Per quanto, invece, concerne il comma 3, il relatore, sempre a titolo personale, non essendo stata la questione espressamente

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esaminata in Commissione, esprime avviso contrario al carattere sospensivo che si vorrebbe attribuire al ricorso del Presidente alla Corte costituzionale. La materia in esame, che è strettamente subordinata alla soluzione affermativa del problema dianzi esaminato in tema di ammissibilità del conflitto di attribuzioni, è certamente di competenza del legislatore ordinario. La contrarietà del relatore è dipendente dalla sua generica contrarietà, salvo casi eccezionali, ad attribuire effetti sospensivi alla semplice presentazione di un'impugnativa, anche in considerazione dei tempi non certi della definizione dell'instaurato giudizio. Potrebbe, tutt'al più, ipotizzarsi (ma la questione involge delicate questioni di principio, oggetto di isolati ma acuti studi in argomento) la possibilità di conferire alla Corte costituzionale - semprechè la si

ritenga competente - il potere di sospendere, essa stessa, una volta investita dalla questione, la trattazione del controverso ordine del giorno.

Tuttavia, il relatore è d'avviso che sia opportuno soprassedere a deliberazioni in proposito.

Onorevoli senatori, dato conto, si ritiene in modo esauriente, del dibattito svoltosi davanti alla 1^a Commissione, delle conclusioni cui si è pervenuti a maggioranza e delle riserve formulate da alcuni Commissari, il relatore ha l'onore di proporre a nome della 1^a Commissione all'Assemblea del Senato l'approvazione del disegno di legge n. 3060, di iniziativa del senatore Mancino ed altri senatori del Gruppo democratico cristiano.

ACQUARONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 3060

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO E ALTRI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Convocazione del Consiglio e formazione dell'ordine del giorno). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura è convocato dal Presidente o, per sua delega, dal Vicepresidente.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente ed è approvato dal Presidente.

3. Ogni componente può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga che l'argomento sia estraneo alle attribuzioni del Consiglio, non lo ammette all'ordine del giorno, dandone comunicazione all'inizio della prima seduta successiva.

4. Se i due terzi dei componenti chiedono che la questione sia ugualmente posta all'ordine del giorno, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il quindicesimo giorno».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 20-bis. - (Convocazione del Consiglio e formazione dell'ordine del giorno). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Ogni componente può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga che l'argomento sia estraneo alle attribuzioni del Consiglio, non lo ammette all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione all'inizio della prima seduta successiva.

4. *Identico».*

DISEGNO DI LEGGE N. 3065

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LIBERTINI E ALTRI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Convocazione del Consiglio e formazione dell'ordine del giorno*). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura è convocato dal Presidente o, per sua delega, dal Vicepresidente.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente ed è approvato dal Presidente.

3. Ogni componente può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga che l'argomento sia estraneo alle attribuzioni del Consiglio, non lo ammette all'ordine del giorno, dandone comunicazione all'inizio della prima seduta successiva.

4. Se la maggioranza dei componenti, per quanto di competenza del Consiglio, chiede che la questione sia ugualmente posta all'ordine del giorno, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il quindicesimo giorno. Se la maggioranza dei componenti lo chiedono, il Presidente convoca il Consiglio non oltre il trentesimo giorno».

DISEGNO DI LEGGE N. 3084

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAFFIOLIETTI E ALTRI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio*). - 1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente ed è sottoposto all'assenso del Presidente, il quale può aggiungere altri argomenti. Il Vicepresidente esclude dall'ordine del giorno gli argomenti che non abbiano ottenuto l'approvazione del Presidente della Repubblica.

2. Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. La richiesta è rivolta al Vicepresidente, che ne riforma il Presidente. Se il Vicepresidente, sentito il Comitato di Presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne infor-

ma nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito.

3. Se il Presidente, informato ai sensi del comma 2, nega con atto motivato il suo assenso, il componente del Consiglio che aveva richiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno può reiterare la sua proposta. Il Consiglio delibera in proposito con espressa motivazione. Qualora la maggioranza assoluta dei componenti si pronuncerà per l'accoglimento della richiesta, l'argomento viene inserito all'ordine del giorno di una seduta successiva.

4. La seduta del Consiglio per la trattazione degli argomenti deliberati ai sensi dei commi 2 e 3 deve tenersi entro quindici giorni, ove richiesto da almeno un quarto dei componenti del Consiglio.

5. Ove il Presidente della Repubblica ritenga che l'argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 3 non debba esservi inserito, può, nella sua qualità di Capo dello Stato, sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 37 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.

6. La notifica al Consiglio del ricorso del Presidente per conflitto di attribuzioni sospende la trattazione dei punti controversi sino alla decisione della Corte costituzionale».